

R.P.U. 70/2025



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - dott.ssa Emilia Fagnoli      | Presidente   |
| - dott. Alessandro Natri       | Giudice      |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato, in data 06.10.2025, da MARIO MASSINI ROSATI (C.F. MSSMRA71S16G148N), residente in Castel Viscardo (TR) Via Piave n. 11 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, avv. Massimo Morcella, sito in Orvieto (TR) Viale 1° Maggio, n. 8;

letta, altresì, l'istanza depositata in data 08.10.2025, dal ricorrente per essere autorizzato *“con l’emananda sentenza di apertura della procedura di sovraindebitamento, ai sensi della lettera e) dell’articolo 270 C.C.I.I.”* a continuare ad occupare, con la propria compagna convivente, *“l’immobile sito in Castel Viscardo censito al Foglio 27 p.lla 59 sub 5 e 6. sino alla vendita dello stesso”*;

esaminata la documentazione ad esso allegata e l'integrazione documentale depositata in data 09.10.2025;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 08.10.2025;

premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dal debitore, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022 e Trib. Verona 20 settembre 2022);

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1, CCII), ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica) sito in Castel Viscardo (TR) da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientra la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2,



CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona dell'avv. Debora Castellani, la quale ai sensi dell'art. 269 CCII deve contenere una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo del ricorso, illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre all'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII in ordine alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo al ricorrente, atteso che, su di esso grava una situazione debitoria pari a circa € 861.889,33, principalmente riconducibile a finanziamenti e mutui (contratti sia in qualità di persona fisica che quale garante e socio illimitatamente responsabile, rispettivamente, delle società Nuova Elettrica S.r.l. e Nuova Elettrica SNC di Mario Massini Rosati & C, l'una in liquidazione e l'altra cancellata dal registro delle imprese in data 06.06.2023) e, in misura minoritaria, a debiti tributari e contributivi (complesso debitorio a cui andrà ad aggiungersi il compenso dell'OCC) e che, dall'altro lato, il ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro dipendente, quale operaio della Adecco Italia S.p.A., pari a circa € 1.500,00 per 14 mensilità (v. all. 10), è titolare di un conto corrente con la BNL s.p.a. recante un saldo al 31.03.2025 pari a soli + € 1.396,47 (v. all. 15), non è proprietario di alcun bene mobile registrato (v. all. 14), ma soltanto dell'immobile ove risiede, sito in Comune di Castel Viscardo (TR), loc. Viceno, Via Piave n.ri 13/15 (catastalmente Via di Orvieto n.ri 24-26-28), articolato su tre livelli fuori terra (T-1-2), con annessa cantina al piano seminterrato, distinto al NCEU del Comune di Castel Viscardo (TR) al Foglio 27, particella 59, sub 5 e 6, valutato, in data 01.09.2025, dal perito incaricato nel corso della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 140/24 di questo Tribunale, in complessivi € 106.584,40 (al netto delle decurtazioni e nello stato di fatto in cui si trova, con spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico dell'acquirente, v. all. 13), oltre che titolare di una quota pari al 33,33% della Nuova Elettrica S.r.l., in liquidazione sin dal 31.10.2018 (all. 18); ritenuto, quindi, che il patrimonio del ricorrente sia insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti;

precisato che, sebbene parte dell'esposizione debitoria del ricorrente derivi dall'attività imprenditoriale svolta in passato dal debitore, quale socio e garante della Nuova Elettrica S.r.l. e socio illimitatamente responsabile della Nuova Elettrica SNC di Mario Massini Rosati & C.,



attualmente il medesimo non potrebbe, in ogni caso, essere interessato da una sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale poiché risulta essere lavoratore dipendente sin dal 12.01.2021 (v. all. 8) e la società Nuova Elettrica SNC di Mario Massini Rosati & C., come detto, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 06.06.2023 (v. all. 16), con conseguente decorso del termine annuale di cui all'art. 33, co. 1 e 2, CCII;

ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze delle precisazioni di credito trasmesse dai soggetti risultanti dall'elenco fornitogli dal legale del debitore (v. all. 5);

rilevato che la relazione dell'OCC, oltre ad esprimere un'ideale valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39 CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio 2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre a contenere l'attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura: v. *ex multis*, Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023);

riservata al giudice delegato la determinazione dei limiti reddituali non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, da presentare entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza, previa istanza del liquidatore o dello stesso debitore (cfr. Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023), nonché previa verifica dell'effettiva composizione del nucleo familiare con esso convivente e del reddito e patrimonio di ciascun componente;

ritenuto che il CCII non precluda la nomina quale liquidatore di un professionista non iscritto, oltre che nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento previsto dal D.M. n. 202/2014, anche nell'elenco di cui all'art. 356 CCII, e ciò in quanto l'art. 270, co. 2, lett. b), CCII (diversamente dall'art. 125 in tema di liquidazione giudiziale – richiamato dagli artt. 92 e 114 in materia di concordato preventivo – e dall'art. 301 relativo alla liquidazione coatta amministrativa) non prevede espressamente l'applicazione dell'art. 356 CCII, né richiama (diversamente dagli artt. 68, co. 1, e 76, co. 1, CCII, relativi alla nomina giudiziale del professionista chiamato a svolgere le funzioni dell'OCC, rispettivamente nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, nell'ipotesi in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC) la necessità del possesso in capo al professionista incaricato dei requisiti di cui all'art. 358 CCII (il cui comma 1, come modificato dal d.lgs. 136/2024, include tra tali requisiti anche l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 CCII), ponendosi quindi come norma speciale rispetto agli artt. 356 e 358 CCII (v. Trib. Reggio Emilia 3 ottobre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024, e Trib. Vicenza 12 giugno 2023; contra, si vedano Trib. Torino 3 ottobre 2024, Trib. Bologna 24 settembre 2024, Trib.



Siena 17 luglio 2023, Trib. Palermo 14 luglio 2023, Trib. Salerno 10 luglio 2023 e Trib. Milano 16 giugno 2023);

ritenuto, anche per motivi di economia processuale, di confermare quale liquidatore l'OCC già nominato dal debitore, avv. Debora Castellani, iscritta nel registro dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Terni;

considerato, sotto ulteriore versante, che il compenso spettante all'avv. Debora Castellani sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Trib. Milano, 29 febbraio 2024);

evidenziato, d'altro canto, che il compenso spettante al difensore che ha assistito il debitore nella presentazione dell'esaminata domanda non può essere qualificato come credito prededucibile e dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge, trattandosi di credito non previsto dall'art. 6 CCII, né incluso tra le spese menzionate dall'art. 277 CCII, sia perché la *rubrica legis* si riferisce ai "crediti posteriori" (e non già anteriori) sorti "*in occasione o in funzione della liquidazione*" sia perché, in ogni caso, non potrebbe considerarsi in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza del debitore nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (così Trib. Bari, 03 Giugno 2025; Trib. Genova, 10 novembre 2023; v. anche Trib. Ascoli Piceno, 13 luglio 2023; Trib. Torino 03 agosto 2023; Trib. Forlì, 28 settembre 2023);

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure* ex art. 270, co. 5, CCII il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

considerato, d'altro canto, che, in ragione del richiamo alle disposizioni "*sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili*" previsto all'art. 275, co. 2, CCII, deve ritenersi applicabile anche alla liquidazione controllata il disposto di cui all'art. 216, co. 10, CCII, secondo il quale "*se, alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori*";

ritenuto, pertanto, che, allo stato, essendo in corso la vendita dell'immobile del debitore nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. R.G. 140/24 di questo Tribunale, è possibile accogliere l'istanza con la quale il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a continuare ad occupare, con la propria compagna convivente, "*l'immobile sito in Castel Viscardo censito al Foglio 27 p.lla 59 sub 5 e 6. sino alla vendita dello stesso*", soltanto fino a che il liquidatore nominato non richieda, eventualmente, di essere autorizzato a subentrare - ritenendolo conveniente per la massa dei creditori - nella procedura esecutiva immobiliare già pendente, poiché, in tal caso, ogni determinazione in ordine all'immobile spetterebbe al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

precisato che tale autorizzazione, allo stato, è acconsentita dall'art. 147, co. 2, CCII, che preclude la declaratoria di cessazione del diritto del debitore di continuare ad abitare nell'immobile di sua proprietà prima della liquidazione del bene (norma afferente alla materia delle vendite nella



liquidazione giudiziale, da ritenersi applicabile, in quanto compatibile, anche alla liquidazione controllata in forza del generale richiamo di cui all'art. 275, co. 2, CCII, cfr. Trib. Firenze, 27 dicembre 2024 e Trib. Monza, 30 settembre 2024, la quale ammette, invero, un'applicazione "analogica" dell'art. 147, co. 2, CCII);

considerato, del resto, che tra le "*gravi e specifiche ragioni*" che consentono al Tribunale di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare alcuni dei beni che questi dovrebbe, altrimenti, rilasciare immediatamente al liquidatore ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCII, ben può rientrare il diritto di abitazione del debitore nella casa familiare, specialmente laddove, come nel caso di specie, non si ravvisino ragioni ostative e il debitore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente che, se destinato anzitempo anche al pagamento di un canone di locazione, potrebbe essere devoluto ai creditori soltanto per la minima parte eventualmente residua;

### **P.Q.M.**

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MARIO MASSINI ROSATI (C.F. MSSMRA71S16G148N);

- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Francesca Grotteria;

- **nomina** liquidatore l'avv. Debora Castellani, invitandola a far pervenire in cancelleria (entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina) la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;

- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **12.01.2026**, data entro la quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- **ordina** al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del suo patrimonio, ad eccezione della casa di abitazione sita in Castel Viscardo (TR) Via Piave n. 11, fino a diverso provvedimento del giudice delegato da emettersi su istanza del liquidatore, anche per il caso di subentro nella procedura esecutiva iscritto al n. R.G. 140/2024 di questo Tribunale, e salvo che, in data anteriore alla pubblicazione della presente sentenza, sia già stato emesso un ordine di liberazione da parte del Giudice dell'Esecuzione in seno a detto procedimento;

- **ordina** che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, venga effettuata, su richiesta del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;

- **dispone** che il liquidatore

- provveda senza indugio alla notifica della presente sentenza al debitore;
- aggiorni (entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza) l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- completi, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, l'inventario dei beni del debitore, redigendo e depositando nel fascicolo telematico (nel medesimo termine) un



programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII;

- richieda al giudice delegato, entro giorni 15 dalla comunicazione della presente sentenza, la determinazione dei limiti reddituali non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa interlocuzione con il ricorrente e verifica della composizione e del patrimonio del suo nucleo familiare.

Così deciso, in Terni, nella camera di consiglio del 13/10/2025.

Il Giudice relatore  
(*dott.ssa Francesca Grotteria*)

Il Presidente  
(*dott.ssa Emilia Fargnoli*)

